

**IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE
ROSSA ITALIANA
2017**

Roma, 20/11/2017



Premessa	3
Capo I – Applicazione e decorrenza.....	6
Art. 1.....	6
Campo di applicazione	6
Art. 2.....	6
Decorrenza e durata.....	6
Capo II – Trattamento economico accessorio: sistema indennitario	6
Art.3.....	6
Indennità per gravosi orari, rischi e disagi	6
Art. 4.....	9
Indennità per particolari responsabilità.....	9
Capo III – Trattamento economico accessorio: sistema incentivante.....	10
Art. 5.....	10
Ripartizione somme per incentivo tra le strutture	10
Art. 6.....	11
Attribuzione dell’incentivo collegato alla produttività collettiva.....	11
Art. 7.....	12
Procedure di raffreddamento.....	12
CAPO IV – Progressioni all’interno del sistema di classificazione.....	12
Art. 8.....	12
Sviluppi economici all’interno delle aree.....	12
Capo V – Utilizzo fondo.....	13

2

Premessa

Il presente accordo viene a porsi in una particolare fase rispetto ad altri analoghi contratti sottoscritti negli anni precedenti.

Infatti con l'articolo 16 "*Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa Italiana*" del recente decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il Legislatore è intervenuto con modifiche agli articoli 2, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Il novellato articolo 8, comma 2 del d.lgs. n. 178/2012, a differenza del testo precedente non prevede più la soppressione dell'Ente mentre ne conferma la liquidazione, dal 1° gennaio 2018, ai sensi del titolo V del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Inoltre, ora si dispone che il Commissario Liquidatore possa avvalersi del personale già individuato dal Presidente per le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente sino alla dichiarazione di cessata necessità per le esigenze della liquidazione.

Pertanto, le previsioni dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 178/2012 fanno sì che questo non sia l'ultimo anno di sottoscrizione di un accordo per l'Ente Strumentale alla CRI, per il quale si prevede la liquidazione da attuarsi in un periodo presumibilmente di cinque anni, considerato che il medesimo art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 178/2012 prevede che il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza della gestione liquidatoria, nominati dal Ministro della salute, restino in carica per 3 anni e possano essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni.

Ciò detto, per quanto attiene il 2017 occorre evidenziare che in questo anno sono rimasti in capo all'Ente Strumentale alla CRI i compiti e le responsabilità proprie dell'Ente pubblico, aggravate dalla necessità di predisporre quanto necessario per attuare il passaggio alla gestione liquidatoria.

Occorre poi ricordare che nell'anno, insieme al personale individuato per le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente Strumentale alla CRI, di cui ultimo provvedimento del Presidente Nazionale n. 5 del 27

giugno 2017, è rimasto in servizio anche il personale che ha lavorato in avvalimento presso altre amministrazioni pubbliche o presso l'Associazione.

Infatti le scadenze per la mobilità del personale con funzione di autista soccorritore, di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 178/2012 e del restante personale, di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, sono state diverse e scaglionate nel tempo. Nell'anno 2017 sono seguite le procedure relative alla mobilità di cui al decreto del 14 settembre 2015, con transito del personale al 1° febbraio (seconda fase) e al 1° agosto e 1° novembre (terza e ultima fase), mentre le procedure relative al transito in mobilità degli autisti soccorritori, di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 178/2012, sono intervenute il 1° gennaio (prima fase) e il 30 giugno (seconda e ultima fase).

Successivamente al mese di luglio le attività si sono concentrate esclusivamente e definitivamente sulla fase pre-liquidatoria dell'Ente, con impegno esclusivo del personale a tale scopo individuato dal provvedimento del Presidente.

La particolarità di questa situazione fa sì che da un lato non sia opportuno discostarsi dallo schema strutturale del contratto degli anni precedenti confermando la linea strategica della valorizzazione del lavoro di tutti i dipendenti che contribuiscono al funzionamento dell'Ente, ma dall'altro sia indispensabile tener conto della profonda trasformazione intervenuta in ambito organizzativo e gestionale che ha richiesto al personale rimasto in servizio un gravoso impegno in quanto, oltre a dover espletare le attività propedeutiche alla fase liquidatoria, come sopra ricordato, si è dovuto far carico di tutte le restanti attività del personale che progressivamente è stato ricollocato in mobilità nel corso dell'anno 2016 e del 2017.

Inoltre, considerata l'intervenuta modifica dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 178/2012 nel presente contratto viene dato atto della maggiore competenza professionale acquisita dal personale durante il complesso processo di riorganizzazione dell'Ente strumentale, riservando all'istituto degli sviluppi economici all'interno delle aree una quota delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità a valere sul fondo dell'anno 2018.

Il presente contratto conferma, inoltre, il sistema di riconoscimento del premio incentivante legato alla produttività per il Personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nel rispetto del Sistema di

misurazione e valutazione delle Performance, approvato dalla CRI con l'ordinanza commissariale n.521 del 9.11.2011 e s.m.i.

Per le materie non disciplinate nel presente accordo, rimane fermo quanto stabilito dai precedenti CCNI.

L'accordo, una volta sottoscritto, sarà successivamente trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.



Capo I – Applicazione e decorrenza

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo, di seguito indicato come C.C.I., si applica al personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, appartenente alle Aree professionali A, B e C, nonché, a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Ente, anche al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di cui agli art. 2, comma 1, del Dlgs n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità all'interno del medesimo comparto o intercompartimentale oltre che al personale comandato.

Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente CCNI decorre dal 1 gennaio 2017 e ha validità fino alla stipula di successivo contratto collettivo, fatta salva la facoltà di una delle parti, qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge, di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario.

2. Per la parte economica il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2017 e ha validità fino alla scadenza del 31.12.2017.

Capo II – Trattamento economico accessorio: sistema indennitario

Il presente capo disciplina le indennità previste dall'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana per il personale appartenente alle Aree A, B e C già disciplinate dapprima con il CCNI 2011, CCNI 2012, CCNI 2013, CCNI 2014, CCNI 2015 e CCNI 2016.

Le parti concordano di effettuare una verifica semestrale dell'applicazione e della concreta erogazione delle indennità previste coerentemente con lo sviluppo organizzativo dell'Ente.

Art.3

Indennità per gravosi orari, rischi e disagi

1. L'indennità di rischio ex art 32 del CCNL 1999 viene riconosciuta, sino alla conclusione delle procedure di mobilità, al personale dell'Ente strumentale alla

CRI che svolge l'attività di seguito elencata ed è pertanto legata alla presenza in servizio del singolo dipendente:

Fascia	Attività svolta
Fascia A	Attività svolta in modo diretto e continuativo in strada.
Fascia B	Attività svolta in modo diretto e continuativo al trasporto di materiale vario con camion ed altri veicoli ed alle eventuali operazioni accessorie di carico e scarico di materiale a rischio e/o pesante.

Fascia	Attività svolta dal personale ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 178/2012
Fascia A	Attività prestata in maniera diretta e continuativa a bordo delle autoambulanze. Attività che comporta manipolazione di sostanze ematiche, biologiche o materiale potenzialmente infetto. Attività svolta nei Centri di Educazione Motoria in maniera continuativa e diretta per terapie riabilitative nonché per l'assistenza ai ricoverati.
Fascia B	Attività che comportano esposizione diretta e continua a rumori e ultrasuoni superiori a 85 decibel in luogo chiuso. Attività che richiedono manipolazione o esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità o ai prodotti radio tossici di cui alla tabella 1 annessa al Decreto 6/6/1968 emanato dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale di concerto con il Ministro della Sanità. Attività di raccolta del materiale utilizzato a bordo delle autoambulanze, presso i posti fissi di pronto soccorso, nei centri di educazione motoria o inerenti alle operazioni di lavanderia.

2. A tale indennità, viene attribuito a far data dal 1 gennaio 2017, il valore giornaliero di seguito indicato:

Fascia	Importo per giorno di servizio
Fascia A	€ 1,30
Fascia B	€ 0,50

1. L'indennità per gravose articolazioni dell'orario di lavoro ex art 32 del CCNL 1999 viene riconosciuta a far data dal 01/01/2017, al personale dell'Ente strumentale alla CRI che svolge in via prevalente o esclusiva, l'attività di

centralinista/uscieri, autista, segreteria di Presidenza, dell'Amministratore dell'Ente, dei Dipartimenti e addetto al sistema informatico. Inoltre l'indennità viene riconosciuta a far data dal 01/01/2017 e sino alla conclusione delle procedure di mobilità e comunque non oltre il 30/06/2017, al personale dell'Ente strumentale alla CRI, impiegato ai sensi dell'art. 6, c. 2 d.lgs. n. 178/2012, che svolge in via prevalente o esclusiva attività nel settore dell'emergenza.

Tale indennità è finalizzata esclusivamente a remunerare la flessibilità del lavoratore ad articolare in modo differenziato ed imprevedibile il proprio orario di lavoro modificando all'occorrenza la tipologia di orario assegnata o ad osservare un orario continuato in occasione di criticità o di particolari scadenze. Tale indennità non è cumulabile per coloro che percepiscono la maggiorazione di turno.

Funzione svolta	Importo annuo lordo
Segreteria Presidenza Nazionale, dell'Amministratore e Dipartimentale	€ 2.500,00
Centralinisti/Usceri	€ 1.000,00
Autisti	€ 1.500,00
Addetti al sistema informatico	€ 2.000,00
Personale impiegato ai sensi dell'art. 6, c. 2 d.lgs. n. 178/2012 che svolge attività nel settore dell'emergenza	€ 1.500,00

4. L'**indennità per oneri e disagi** ex art 32 del CCNL 1999 viene riconosciuta al personale dell'Ente strumentale della CRI, sino alla conclusione delle procedure di mobilità e comunque non oltre il 30/06/2017, impiegato, ai sensi dell'art. 6, c. 2 del d.lgs. n. 178/2012, "sul campo" in attività di emergenza straordinaria, proporzionato al periodo di effettiva prestazione lavorativa in emergenza e addetto alla manutenzione o magazzinieri.

Funzione svolta personale dell'Ente strumentale della CRI, impiegato ai sensi dell'art. 6, c. 2 d.lgs. n. 178/2012.	Importo annuo lordo
Attività di emergenza straordinaria "sul campo"	€ 2.500,00
Addetti alle manutenzioni e magazzinieri	€ 1.000,00

Art. 4
Indennità per particolari responsabilità

1. L'indennità di responsabilità specifica, erogata ex art 32 del CCNL 1999, viene riconosciuta al personale dell'Ente strumentale alla CRI che svolge compiti che comportano responsabilità peculiari legate alla funzione svolta ed in particolare ai responsabili di istruttoria e/o di procedimento con nomina formalizzata dal dirigente, ai responsabili di Ufficio/Protocollo, Archivio e al responsabile della gestione della cassa.

Funzione svolta	Importo annuo lordo
Responsabili d'Ufficio	€ 4.000,00
Responsabili di istruttoria	€ 3.000,00
Responsabili di procedimento	€ 3.500,00
Responsabili cassa centrale	€ 3.500,00
*Personale infermieristico impiegato ai sensi dell'art. 6, c. 2 d.lgs. n. 178/2012 che svolge attività a contatto con il paziente	€ 2.000,00
*Personale infermieristico impiegato ai sensi dell'art. 6, c. 2 d.lgs. n. 178/2012 che svolge attività a contatto con il paziente con coordinamento della struttura	€ 2.200,00
*Personale impiegato ai sensi dell'art. 6, c. 2 d.lgs. n. 178/2012 che svolge attività di formazione in modo prevalente e continuativo	€ 2.000,00

(*) fino alla conclusione delle procedure di mobilità e comunque non oltre il 30 giugno 2017.

L'indennità di responsabilità esterna, erogata ex art 32 del CCNL 1999, viene riconosciuta, sino alla conclusione delle procedure di mobilità e comunque non oltre il 30 giugno 2017, al personale dell'Ente strumentale alla CRI, impiegato ai sensi dell'art. 6, comma 2 d.lgs. n. 178/2012, che svolge compiti che comportano specifiche responsabilità verso gli utenti esterni in particolare al personale del Laboratorio, ai coordinatori dell'autoparco (con un numero minimo di vetture pari a 10 unità), agli autisti soccorritori *senior* (inquadri in area B), ai coordinatori delle attività di emergenza al coordinatore del servizio civile, all'addetto all'assistenza interventi protezione civile e pubbliche calamità SON (gestione emergenza protezione civile), al centralinista di Sala operativa, ai funzionari ordinatori e ai responsabili della custodia e distribuzione dei viveri AGEA e al personale che opera in strutture sanitarie.

Funzione svolta	Importo annuo lordo
Addetto al laboratorio	€ 2.000,00

Coordinatori dell'autoparco	€ 1.800,00
Autisti soccorritori <i>senior</i>	€ 1.000,00
Coordinatori delle attività di emergenza a livello nazionale	€ 3.000,00
Coordinatori delle attività di emergenza a livello regionale	€ 1.500,00
Coordinatori delle attività di emergenza a livello provinciale	€ 1.000,00
Coordinatore pubbliche calamità SON(gestione emergenza protezione civile)	€ 2.500,00
Centralinista di Sala operativa	€ 1.000,00
Personale che opera in strutture sanitarie	€ 1.200,00

Capo III – Trattamento economico accessorio: sistema incentivante

Art. 5

Ripartizione somme per incentivo tra le strutture

1. A ciascuna struttura organizzativa (Amministratore, Dipartimento, Servizio, Direzione Struttura decentrata) è assegnato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo per l'utilizzo del Fondo, un budget di risorse per il finanziamento dell'incentivo collegato alla performance (produttività) del personale appartenente alla medesima struttura organizzativa.
2. La ripartizione delle somme a preventivo destinate al finanziamento della produttività è effettuata dal Dipartimento Risorse Umane sulla base dei seguenti parametri:
 - a. personale in servizio
 - b. coefficiente di apporto individuale
3. La suddivisione dei budget per Struttura organizzativa avviene suddividendo l'importo complessivo annuale per la produttività disponibile a livello di Ente per la sommatoria dei prodotti del numero dei dipendenti assegnati per il parametro assegnato a ciascuna area di inquadramento (coefficiente di apporto individuale).

Area di inquadramento	Coefficiente di apporto individuale
C	0,9
B	0,6
A	0,2

4. Le somme eventualmente residue a consuntivo rispetto agli stanziamenti dei vari istituti contrattuali del presente accordo confluiscono nelle risorse destinate all'incentivazione della produttività collettiva.

Art. 6

Attribuzione dell'incentivo collegato alla produttività collettiva

1. Gli incentivi legati alla produttività collettiva sono corrisposti al personale a seguito delle verifiche periodiche della performance organizzativa previste dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance.

2. L'attribuzione degli importi legati alla produttività collettiva sono collegati a tre parametri:

- i. valutazione della performance organizzativa
- ii. coefficiente di merito, espresso dal dirigente
- iii. coefficiente di apporto individuale, collegato all'area di inquadramento del dipendente e pertanto alla tipologia di mansioni svolte

3. La valutazione della performance organizzativa avviene secondo le modalità definite dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance adottato dall'Ente con l'ordinanza commissariale n.521 del 9.11.2011 e s.m.i.

Qualora la valutazione risulti inferiore al 40%, non viene riconosciuto alcun importo di produttività collettiva.

4. La valutazione del coefficiente di merito del dipendente viene espressa dal Dirigente secondo la metodologia definita dall'Ente nel sistema di misurazione e di Valutazione della Performance.

La valutazione negativa dovrà essere segnalata già nel corso dell'anno anche in occasione dei monitoraggi con rilievi o specifiche comunicazioni.

5. Il coefficiente di apporto individuale è collegato all'area di inquadramento del dipendente, secondo il prospetto allegato, ed è finalizzato a differenziare l'incentivazione valorizzando l'apporto al miglioramento nei livelli di efficienza dell'Amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali

Area di inquadramento	Coefficiente di apporto individuale
C	0,9
B	0,6
A	0,2

6. La quota di produttività assegnata al personale part time è ridotta in proporzione del monte ore lavorativo. Al personale dimesso durante l'anno la quota di produttività sarà ugualmente rapportata ai mesi di servizio.

7. Eventuali somme residue a seguito di mancato o parziale raggiungimento di obiettivi sono ridistribuite tra tutte le strutture dell'Ente e la determinazione della quota individuale da attribuire ad ogni singolo lavoratore avviene sulla base del coefficiente di apporto individuale collegato all'area di appartenenza ed in proporzione al coefficiente di merito attribuito dal dirigente sulla base della percentuale di attuazione degli obiettivi della struttura di appartenenza.

Art. 7

Procedure di raffreddamento

1. In ordine alla possibilità di limitare eventuali contenziosi in caso di contestazione per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi che abbia riflesso sull'erogazione della quota di produttività, oppure per eventuali contestazioni sul sistema indennitario il dipendente può, avvalendosi dell'assistenza di un rappresentante sindacale di sua fiducia, chiedere un riesame della valutazione al superiore gerarchico.

CAPO IV – Progressioni all'interno del sistema di classificazione

Art. 8

Sviluppi economici all'interno delle aree

1. Considerato che, ai sensi della determinazione direttoriale n. 456 del 17/11/2017, le risorse aventi carattere di certezza e stabilità affluite al Fondo per il miglioramento degli enti, per il personale dell'Ente delle aree A, B e C, per l'esercizio 2017 sono esposte per un ammontare pari ad euro 5.367.050,00, si conviene di riservare all'istituto contrattuale relativo agli sviluppi economici all'interno delle aree, per il 50% del personale complessivamente in servizio al 1° gennaio 2018, secondo le previsioni di cui all'art. 12 del CCNL 1.10.2007, a valere sul fondo per il miglioramento degli enti, per il personale dell'Ente delle aree A, B e C, per l'esercizio 2018, una quota delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità pari a euro 100.000,00.

2. Con la prevista contrattazione integrativa di amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, sarà determinato, in corrispondenza

alle risorse come sopra individuate, il numero dei passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva.

Capo V – Utilizzo fondo

Totale fondo 2017	5.367.050,00
a) Progressioni professionali anni precedenti	50.000,00
b) Indennità di Ente	850.000,00
c) Rischio	50.000,00
d) Gravose art. orario lavoro	100.000,00
e) Oneri e disagio	40.000,00
f) Bilinguismo	0,00
g) Particolari responsabilità (specifica)	625.000,00
h) Particolari responsabilità (PO)	0,00
i) Particolari responsabilità (esterna)	22.000,00
l) Reperibilità	20.000,00
m) Turno	1.000.000,00
n) Straordinario	711.214,00
o) Produttività	1.898.836,00

Eventuali risorse residue degli importi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), vanno ad integrare gli importi destinati alla produttività collettiva (punto o).

Roma, 20/11/2017

Delegazione Trattante di parte amministrativa

L'Amministratore dell'E.S.a.C.R.I-

- Dr.ssa Patrizia Ravaioli

il Capo Dipartimento Risorse Umane

- Dr.ssa Elisabetta Paccapelo

Delegazione trattante di parte sindacale

nome esteso

MILCO STAFF GRUCO


CGIL FP

sigla

[Handwritten Signature]


CISL FP

AUGELLO COSIMINO



UIL PA

GATTUSO SANTO MANO



FIALP CISAL

CALI PAOLO
D'ALESSANDRO STEFANIA


Stefania D'Alessandro

USB PI

MASSIMILIANO GESSINI

